



Dr. ELENA PINTO

- NOTAIO -

Riccione (RN)

Piazza Unità n.7

Tel. 0541.640799 Fax 0541.642904

epinto@notariato.it

Repertorio n. 3401.

Raccolta n. 2410.

VERBALE di ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di ottobre, in Riccione, presso la Sala Concordia del Palazzo dei Congressi di Riccione al Viale Virgilio n. 17, in quanto richiesto, alle ore 19,15 (diciannove E quindici).

8 ottobre 2020

Avanti a me dott. ssa Elena Pinto, Notaio in Riccione, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,

E' PRESENTE

- **MANCA MARIO** nato ad Sassari (SS) il 13 giugno 1957 e residente in Pietrasanta (LU) alla Via Capriglia n. 50 B, Codice Fiscale: MNC MRA 57H13 I452Y.

Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.

Il Signor MANCA MARIO mi dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente dell'associazione non riconosciuta "ORTOPEDICI TRAUMATOLOGICI OSPEDALIERI D'ITALIA", in sigla "O.T.O.D.I.", con sede in Pietrasanta (LU) alla Via Capriglia n. 50 B, Codice Fiscale 91020800743.

Il costituito mi invita ad assistere, elevandone verbale, all'assemblea straordinaria dell'Associazione predetta qui riunitosi per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

= Comunicazioni del Presidente;

= Modifica dello statuto nelle modalità di svolgimento della riunione, nei termini e modalità di convocazione e svolgimento dell'esercizio di voto in Consiglio Direttivo e in Assemblea, nella determinazione del luogo della sede legale;

= Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) al fine dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore;

= Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

OMISSIS

Aderendo alla richiesta fattami io notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto il costituito Signor MANCA MARIO il quale

constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è qui riunita in questo giorno, luogo ed ora, ai sensi di legge di Statuto, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima;

- che è presente un quorum pari a 25 (venticinque) associati della compagine associativa in proprio e per delega come risulta dall'elenco presenze che il costituito mi consegna e che, firmato dal costituito medesimo e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti:

il Presidente in persona di sé medesimo MANCA MARIO, sopraggeneralizzato,

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO TERRITORIALE

DI RIMINI

Reg.to

il 20 ottobre 2020

al N. 8958/1T

il Vice Presidente VINCENZO CAIAFFA, nato a Bari il 18 novembre 1957, il Past President PASQUALE PIETRO SEBASTIANO CUDONI, nato ad Arzachena il 12 marzo 1959, e i Consiglieri ROBERTO CAPELLI MARIA, nato a Milano il 10 luglio 1960, FABRIZIO CORTESE, nato a Roma il 31 luglio 1963, PAOLO ESOPPI, nato a Trieste il 15 marzo 1962, ALFREDO BOTTIGLIERI, nato a Napoli il 2 luglio 1967; sono assenti giustificati i Consiglieri Signori MASSIMO CANDELA, nato a Morano Calabro il 27 maggio 1964, ALFONSO RINO CALOGERO, nato a Palermo il 12 aprile 1963, PIETRO PAOLO SOLINAS, nato a Sassari il giorno 8 luglio 1957;

sono altresì presenti i Presidenti Regionali BRUNO GAETANO, nato a Napoli il giorno 8 agosto 1963, CORSO LUIGI, nato a Erice il 14 febbraio 1964, DEL DIN RANIERO nato a Pinerolo il 29 gennaio 1954, NEGRI NORBERTO, nato a Parma il 7 marzo 1954, RAVASI FLAVIO, nato a Milano il 12 gennaio 1958, SCIALPI LORENZO, nato a Martina Franca il 17 maggio 1961, SESSA VINCENZO, nato a Napoli il 9 giugno 1964 e ACHILLE PELLEGRINO nato ad Aversa il 9 novembre 1965;

- sono altresì presenti i Revisori dei Conti D'ARRIGO CARMELO, nato a Roma il 2 agosto 1961, STELLA MARCO, nato a Milano il 7 aprile 1958, ROTA ATTILIO, nato a Roma il 13 maggio 1952;

- che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti in discussione ritenendosi tutti sufficientemente informati.

Il Presidente, pertanto, verificata la regolare costituzione dell'Assemblea, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea valida ed atta a deliberare sugli argomenti in discussione.

Il Presidente, dopo aver ricevuto dall'Assemblea l'autorizzazione a trattare congiuntamente gli argomenti in discussione ne passa all'esposizione.

Prendendo la parola il Presidente sul primo punto all'Ordine del Giorno, esplicita all'assemblea il contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno, soffermandosi sulle motivazioni che ne stanno alla base.

Più in particolare, per quanto concerne le modifiche statutarie proposte passa la parola al Dott. MARCETTI, Consulente della associazione, affinché illustri nel dettaglio le modifiche proposte. In argomento il dott. MARCETTI espone le ragioni che suggeriscono di:

-modificare il luogo in cui è posta la sede sociale per darvi maggiore stabilità e a tal fine propone di trasferirla sin d'ora nel Comune di Olbia

- introdurre un termine di almeno otto giorni per la convocazione dell'assemblea, modificare le modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, nonché le modalità di esercizio del diritto di voto nei suddetti organi assembleari, introducendo la possibilità di svolgere le riunioni con modalità di audio-video collegamento e voto telematico.

A questo punto il Presidente, illustra all' Assemblea la necessità di procedere all'adeguamento della disciplina statutaria alle prescrizioni contenute nel D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

All'uopo, fa presente, tra l'altro, che occorre modificare la denominazione dell'associazione da "ORTOPEDICI TRAUMATOLOGICI O-

SPEDALIERI D'ITALIA", in sigla "O.T.O.D.I." in "ORTOPEDICI TRAUMATOLOGICI OSPEDALIERI D'ITALIA", Ente del Terzo Settore", in sigla "O.T.O.D.I. ETS" ed illustra le modifiche che propone di introdurre nello Statuto in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs 117/2017 necessarie al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Pertanto il Presidente propone di adottare un nuovo testo dello Statuto riformulato con le modifiche illustrate e già note agli associati.

Il Presidente dà altro altresì che il Collegio dei Revisore ha già espresso parere favorevole alla prospettata operazione.

Dopo ampia ed idonea discussione, l'assemblea:

- udita l'esposizione del Presidente con votazione espressa per alzata di mano (da cui risultano:

- Voti favorevoli: 25

- Voti contrari: /

- Astenuti: /

secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA:

= I =

- di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare di fissare la sede sociale in Comune di Olbia, alla Via Capotesta n. 1/30;

- di adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni del d.lgs n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), e quindi di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione;

= II =

- di delegare al Presidente del Consiglio Direttivo ogni più ampia facoltà per curare gli adempimenti derivanti da questo verbale e a eventuali rettifiche che si rendessero necessarie e/o utili in sede di registrazione.

Proclamati i risultati della votazione, poichè nessun intervenuto chiede la parola, non essendovi altro a deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,35 (diciannove e trentacinque).

A questo punto il Presidente mi dichiara che la sede dell'Associazione è in Olbia alla Via Capotesta n. 1/30 e mi consegna lo Statuto nella sua versione aggiornata che, firmato dal costituito e da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

Il costituito mi dispensa dalla lettura degli allegati dei quali dichiara di avere esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, ho dato lettura al costituito che dietro mia interpellanza lo approva, riconoscendolo in tutto conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive e lo firma a margine del foglio intermedio.

Scritto con sistema informatico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su due fogli dei quali si sono occupate pagine otto con la presente.

F.to MANCA MARIO

F.to DOTT.SSA ELENA PINTO NOTAIO

=====

20
Presenze

| Nome | Cognome | data presenza | ora inizio |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| Prof. Alberto | Belluati | 08-10-2020 | 18:58:43 |
| Dott. Alfredo | Bottiglieri | 08-10-2020 | 18:57:14 |
| Dott. Gaetano | Bruno Presidente Reg. | 08-10-2020 | 18:57:16 |
| Dott. Vincenzo | Caiaffa | 08-10-2020 | 19:06:40 |
| Dott. Roberto Maria | Capelli | 08-10-2020 | 18:57:55 |
| Dott. Achille | Contini | 08-10-2020 | 18:57:12 |
| Dott. Luigi | Corso Presidente Reg. | 08-10-2020 | 18:58:45 |
| Dott. Pasquale Pietro Sebastiano | Cudoni | 08-10-2020 | 19:08:23 |
| Dott. Lapo | De Luca | 08-10-2020 | 19:09:06 |
| Dott. Rainero | Del Din Presidente Reg. | 08-10-2020 | 18:57:30 |
| Dott. Angelo | Dettoni | 08-10-2020 | 18:57:31 |
| Dott. Fabio Maria | Donelli | 08-10-2020 | 18:57:57 |
| Dott. Paolo | Esopi | 08-10-2020 | 18:57:31 |
| Dott. Angelo | Leonarda | 08-10-2020 | 18:57:50 |
| Dott. Mario | Manca | 08-10-2020 | 19:07:46 |
| Dott. Andrea | Miti | 08-10-2020 | 18:57:42 |
| Dott. Alberto | Momoli | 08-10-2020 | 19:07:32 |
| Dott. Norberto | Negri Presidente Reg. | 08-10-2020 | 18:57:27 |
| Dott. Achille | Pellegrino Presidente Reg. | 08-10-2020 | 19:10:27 |
| Dott. Andrea | Pizzoli | 08-10-2020 | 19:06:58 |
| Dott. Mauro | Roselli | 08-10-2020 | 19:03:20 |
| Dott. Lorenzo | Scialpi Presidente Reg. | 08-10-2020 | 18:57:21 |
| Dott. Roberto | Sciortino | 08-10-2020 | 19:05:20 |
| Prof. Vincenzo | Sessa Presidente Reg. | 08-10-2020 | 18:57:31 |

08-10-2020

Dr. FABRIZIO
CORTESI
Caro
Cortesi



Di Biase



SPAZIO NON UTILIZZABILE

ATTO N. 3401/2410
ALLEGATO "B"

STATUTO dell'Associazione
"Ortopedici Traumatologi Ospedalieri D'Italia
Ente del Terzo Settore"
in sigla "O.T.O.D.I. ETS"

Capo I
Disposizioni Generali
Art. 1

Denominazione

1.1 E' corrente un'Associazione denominata **"Ortopedici Traumatologi Ospedalieri D'Italia Ente del Terzo Settore"**, in sigla **"O.T.O.D.I. ETS"**, operante nel campo medico specialistico della ortopedia e traumatologia.

Anche ai fini di cui all'art. 2, comma 2, lettera e) ed f) del D.M. n. 2 agosto 2017, ed in attuazione della legge n. 24/2017, all'Associazione possono entrare a far parte, senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel presente statuto, e appartenenti alla categoria professionale dei medici ortopedici e traumatologi ospedalieri pubblici e privati anche accreditati.

Possono entrare a far parte dell'Associazione gli ortopedici e i traumatologi che svolgono la loro attività di medici ospedalieri sia nel pubblico che nel privato in qualità di Dirigenti di I o di II livello, sia di ruolo, sia incaricati che in pensione.

Possono entrare a far parte dell'Associazione sia soci singoli sia soci raggruppati in associazioni o società regionali federate nell'O.T.O.D.I. In ogni caso, l'adesione all'associazione è libera, il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elette su base democratica. Essa non discrimina in base a sesso, religione, razza, condizioni socio-economiche.

1.2 L'Associazione è regolata dal Codice Civile, dal D. Lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore, in sigla "CTS"), dalla Legge n. 24/2017 (e successive modifiche e integrazioni), dal presente statuto, e in ogni caso dalla normativa, generale e di settore, ad essa applicabile.

Art. 2
Sede

2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Olbia, all'indirizzo risultante da apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

2.2 La variazione dell'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria ed è decisa con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, il quale potrà pure istituire, sempre con propria delibera, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

2.3 Spetta invece all'assemblea, con i *quorum* e le maggioranze stabiliti per le modifiche statutarie, deliberare l'istituzione e la soppressione di eventuali sedi secondarie, costituendo appunto tali delibere modifiche del presente Statuto.

Art. 3
Scopo

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro.

3.2 L'associazione è apolitica e apartitica.

3.3 Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 24/2017 e dell'art. 5 del CTS, l'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti nell'attività e nella ricerca scientifica, culturale e didattica e ha quale oggetto sociale l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale e precisamente:

- a) l'organizzazione dello studio, della ricerca e della reciproca informazione ed acquisizione comune di dati e di sperimentazioni al fine dell'elevazione del livello professionale e culturale dei Soci;
- b) la diffusione di una coscienza ortopedica ospedaliera anche a livello regionale per la migliore affermazione del comune lavoro;
- c) il favorire lo scambio di idee e di esperienze tra specialisti italiani e stranieri interessati a questo campo;
- d) lo sviluppo dell'educazione medica continua dei Soci con programmi annuali di attività formativa ECM nei confronti dei soci stessi;
- e) l'elaborazione di Trial di studio, Master, linee guida anche ai fini della loro integrazione nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) ai sensi dell'art. 5, c. 3, L. n. 24/2017, anche di concerto con il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende Sanitarie, gli organismi e le istituzioni pubbliche e collaborare alla loro predisposizione;
- f) l'organizzazione di sistemi di verifica della qualità delle attività svolte;
- g) la pubblicazione dell'attività scientifica sviluppata o patrocinata attraverso il sito web della Associazione aggiornato costantemente, o anche con pubblicazioni periodiche in particolare con la propria rivista "Lo Scalpello".

3.4 Stante lo scopo non lucrativo dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salve imposizioni di legge.

3.5 È fatto altresì obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

3.6 L'Associazione:

- osserva la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto;
- osserva l'eleggibilità libera degli organi amministrativi ed il principio del voto singolo;
- sancisce la sovranità dell'Assemblea degli associati o partecipanti;
- prevede i criteri di ammissione ed esclusione dei soci, le forme di pubblicità delle convocazioni delle assemblee, delle delibere, dei bilanci o dei rendiconti;
- prevede che la quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 3bis

Autonomia e indipendenza dell'Associazione

3-bis.1 L'Associazione afferma e persegue la propria autonomia e indipendenza rispetto ad ogni altro ente o organismo, e rispetto al piano delle attività commerciali e/o di impresa. Pertanto:

- a. è esclusa la partecipazione diretta alla Associazione e l'ingerenza

a qualunque titolo nella sua direzione, amministrazione e rappresentanza legale da parte di enti privati o pubblici o organismi terzi, fatti salvi i soli casi previsti dalla legge;

b. è precluso all'Associazione e ai suoi legali rappresentanti l'esercizio diretto di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM);

c. è preclusa l'assunzione di incarichi direttivi nel Comitato Direttivo e nel Comitato Esecutivo da parte di associati che si trovino in posizione di conflitto di interessi o di controllo o rappresentanza a qualunque titolo di altri Enti o Organismi di diritto pubblico o privato operanti nello stesso campo dell'Associazione, ivi comprese le associazioni o società regionali federate, fintanto che gli stessi non abbiano effettuato la dichiarazione di cui all'art. 15 del presente statuto e l'organo di appartenenza abbia positivamente valutato la compatibilità della posizione con gli interessi, lo scopo, l'Autonomia e l'Indipendenza dell'Associazione;

d. è precluso il potere di sindacato da parte di terzi, anche se finanziatori, sulla pubblicazione degli studi e delle Linee Guida sviluppate dall'Associazione nel rispetto della legge e del proprio scopo associativo.

3bis.2 A garanzia della autonomia dell'Associazione la violazione di tali preclusioni costituisce grave motivo che giustifica l'esclusione dell'associato che vi abbia dato luogo, ai sensi dell'art. 9bis del presente statuto.

Art. 3ter

Tutela sindacale

3ter.1 L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale nei rapporti tra i propri associati e i rispettivi datori di lavoro, né con le organizzazioni di categoria e/o Agenzie per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 4

Durata

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5

Regolamentazione - Volontari - Assicurazione

5.1 Oltre che dall'atto costitutivo e dallo Statuto, l'associazione è retta anche dagli eventuali regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'associazione garantisce la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture devono essere garantiti prevalentemente dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione, per le quali possono essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità, mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto.

5.2 L'associazione, per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avran-

no diritto ad un trattamento economico, assicurativo e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del CTS.

Art. 6

Patrimonio ed esercizi finanziari

6.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative dei soci stabilite annualmente dall'Assemblea, da lasciti di enti e di privati, da liberalità e contributi di ogni genere.

6.2 L'Associazione prevede che le attività sociali siano svolte solo attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati con l'esclusione di contributi che possano configurare conflitto di interessi con il SSN o con lo scopo dell'Associazione e con l'autonomia della stessa così come regolata all'art. 3**bis** del presente statuto.

6.3 L'Associazione prevede di finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati con esclusione di contributi che possano configurare conflitto di interessi con il SSN o con lo scopo dell'Associazione e con l'autonomia della stessa così come regolata all'art. 3**bis** del presente statuto.

6.4 All'Associazione deve essere corrisposta una quota annua pro-capite fissata dall'Assemblea, o direttamente da parte dei soci singoli o, per gli altri soci ordinari, tramite la società regionale di appartenenza, la quale si dovrà inoltre impegnare a fornire alla segreteria centrale dell'Associazione i nominativi dei soci e l'esatto loro indirizzo, onde consentire l'invio della rivista "Lo Scalpello - OTODI Educational", delle circolari e della corrispondenza.

6.5 Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e il bilancio è formulato secondo le regole *infra* indicate

Art. 7

Soci

7.1 I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari;
- b) soci onorari;
- c) soci aggregati.

7.2 Sono soci ordinari i laureati in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio della professione che si dedicano in particolare all'ortopedia e traumatologia ospedaliera, con i criteri dettati dall'art. 1. I soci ordinari sono sia singoli che soci aderenti a società regionali; i primi – esistenti soltanto in mancanza di società regionale di appartenenza - fanno domanda di ammissione direttamente al Consiglio Direttivo Nazionale e vengono ammessi dopo un voto assembleare; i secondi sono coloro i quali sono iscritti alle società regionali federate nell'Associazione. I Soci ordinari hanno naturalmente diritto di intervento e di voto in Assemblea.

7.3 Sono soci onorari coloro che per meriti scientifici hanno dato lustro all'Associazione; sono esonerati dal pagamento delle quote sociali, ma hanno diritto di intervento e di voto in assemblea. I soci onorari vengono votati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo

(nazionale). Sono soci onorari di diritto tutti i *Past President*.

7.4 Sono soci aggregati i Medici Specializzandi, Medici Ospedalieri in discipline diverse dalla Ortopedia e Traumatologia, Medici Specialisti convenzionati nella disciplina Ortopedia e Traumatologia o in discipline affini, Medici di altre nazioni Specialisti in Ortopedia e Traumatologia o in discipline affini. I Soci aggregati non hanno diritto di voto nelle assemblee, ma solo diritto di intervento; non possono accedere alle cariche direttive dell'Associazione o delle Società Regionali ad essa affiliate. I Soci Aggregati non pagano quota di iscrizione. Essi devono fare richiesta di iscrizione al Consiglio Direttivo della Società Regionale affiliata ove esistente oppure, in caso di assenza di questa, direttamente al Consiglio Direttivo (nazionale) dell'Associazione. La loro accettazione va ratificata dall'Assemblea su presentazione del Presidente dell'Associazione previo parere positivo del Consiglio Direttivo (nazionale) dell'Associazione.

Art. 8

Diritti dei Soci

8.1 I Soci ordinari e onorari, sia singoli che aderenti alle società regionali, hanno tutti diritto di intervento e di voto in assemblea.

8.2 Tutti i Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.

8.3 Tutti i Soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali chiedendone l'esibizione al Consiglio Direttivo Nazionale il quale dovrà esibirli al richiedente, anche in copia, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Art. 9

Obblighi dei Soci

9.1 Ogni socio è obbligato al rispetto scrupoloso delle norme statutarie e si impegna alla massima partecipazione alle forme di attività associative. L'inadempienza di tale impegno può dar luogo alla esclusione del socio.

9.2 Il socio provvede al versamento della quota associativa, tramite la società regionale di appartenenza, entro il termine fissato per la convocazione dell'Assemblea annuale. L'associato che entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza prevista per la convocazione dell'Assemblea annuale non abbia provveduto al versamento della quota, si considera moroso. Se dopo il sollecito il socio non provvede alla copertura della quota associativa entro il 31 (trentuno) dicembre dell'esercizio successivo decade dal diritto di far parte dell'Associazione per risoluzione di diritto del rapporto associativo.

Art. 9bis

Scioglimento del rapporto associativo: morte, recesso ed esclusione di un socio

9bis.1 I soci cessano di appartenere all'associazione per morte, recesso (dimissioni) ed esclusione.

9bis.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto con lettera raccomandata e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

9bis.3 Nei casi previsti dal presente Statuto ed in ogni caso che possa essere ritenuto grave motivo ai sensi dell'art. 24 cod. civ., il mem-

bro dell'Associazione può essere escluso mediante delibera dell'Assemblea che si determina su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale e che può essere impugnata dall'escluso entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art. 10

Organi dell'Associazione

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Comitato Esecutivo;
- il Comitato Scientifico per la verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica.

10.2 Le cariche associative sono elettive; sono altresì gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per lo svolgimento delle attività connesse alla carica ricoperta all'interno dell'associazione.

10.3 Oltre a quelli statutariamente istituiti, ulteriori organi, come ad esempio eventuali Uffici (Scientifico, Ricerca, Educazionale, Risorse e Comunicazione), Comitati, responsabili di settore e commissioni operative e di esperti, potranno essere previsti con disposizioni regolamentari.

Art. 11

Assemblea dei Soci

11.1 L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci ordinari, dai soci onorari e dai soci aggregati.

11.2 Partecipano all'Assemblea con diritto di voto i soci onorari ed i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa, secondo quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto.

11.3 L'Assemblea è convocata con un preavviso minimo di otto giorni e presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato, di norma il Vice Presidente, e si riunisce almeno una volta l'anno. Su richiesta del Presidente o di un numero di associati pari ad almeno 1/3 (un terzo) del totale degli associati ordinari e onorari e per motivate ragioni potranno tenersi altre assemblee.

11.4 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati ordinari e onorari in prima convocazione e, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

11.5 Per le modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci ordinari e onorari e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è ammessa la modifica dello Statuto, qualunque sia il numero dei Soci ordinari e onorari intervenuti, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei presenti.

11.6 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre, in ogni caso, il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

11.7 I soci che non possono intervenire di persona all'assemblea generale, possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da altro socio ordinario. Ogni socio non può essere portatore di più di 10 (dieci) deleghe.

11.8 È ammessa, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) dell'Assemblea generale in prima convocazione e con la maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione, la decisione di accettare il voto per consultazione scritta. Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti dei presenti. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascuno socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

11.9 Oltre che nei casi espressamente previsti dallo statuto e dalla legge, su richiesta del Presidente dell'Assemblea le deliberazioni potranno essere assunte a scrutinio segreto.

11.10 E' ammessa la possibilità di voto con strumenti telematici di rilevazione dello stesso.

11.11 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardano le loro responsabilità, il loro eventuale stato di conflitto di interessi o la loro esclusione/decadenza, i consiglieri non hanno diritto di voto.

11.12 L'assemblea:

- a) delibera sui punti dell'ordine del giorno;
- b) ratifica l'ingresso e delibera l'esclusione dei soci;
- c) approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- d) approva il regolamento interno;
- e) nomina con deliberazione a scrutinio segreto ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d), D.M. 2 agosto 2017, il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, i membri del Consiglio dei Revisori dei Conti nonché il Presidente o i Co-Presidenti del futuro congresso;
- f) delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

11.13 L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire regolarmente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 12

Consiglio Direttivo Nazionale

12.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da membri eletti e

membri di diritto, tutti aventi diritto di voto, i quali non si trovino in alcuna delle cause preclusive di cui all'art. 3bis. In ogni caso, aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione è causa di incompatibilità con le cariche di legale rappresentante e di membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

12.2 I primi sono il Presidente, il Vice Presidente ed altri 7 (sette) membri, scelti in numero di 3 (tre) fra Dirigenti di primo livello e 4 (quattro) fra Dirigenti di secondo livello associati in OTODI.

12.3 Sono membri di diritto il Past-President ed i Presidenti delle società regionali, a condizione che abbiano effettuato la dichiarazione su ogni possibile conflitto di interesse e il Consiglio abbia deliberato favorevolmente.

12.4 I Presidenti regionali possono farsi rappresentare da uno socio della propria società regionale, con delega scritta.

12.5 Il Consiglio Direttivo resta in carica per il periodo di due anni.

12.6 All'atto del rinnovo del Consiglio Direttivo la carica di Presidente viene attribuita, salvo impedimento o rinuncia, alla persona che nel Consiglio cessato ha ricoperto la carica di Vice-Presidente.

12.7 Il Consiglio Direttivo Nazionale così composto nomina un Segretario della Presidenza che può essere individuato anche al di fuori dei membri eletti o di diritto e che deve risiedere preferibilmente nella stessa sede del Presidente.

12.8 Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Tesoriere le cui funzioni vengono dettate dal Regolamento dell'Associazione.

12.9 Il Consiglio Direttivo Nazionale, convocato dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, si riunisce con un preavviso minimo di otto giorni, utilizzando ogni mezzo di comunicazione ritenuto valido per la convocazione. Su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo entro 10 (dieci) giorni lavorativi.

12.10 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente. In caso di suo impedimento spetta al Vice Presidente. Il Presidente non è rieleggibile per due periodi consecutivi.

12.11 I consiglieri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi nella medesima carica, secondo regolamento. Alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale il Presidente uscente assumerà la carica di Past Presidente come tale sarà membro di diritto del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale; il Past President alla scadenza del biennio continuerà a far parte dell'Associazione come socio onorario. Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale uscente assumerà la carica di Presidente del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.

12.12 La riunione del Consiglio Direttivo Nazionale è valida qualora vi sia la presenza del Presidente e metà più uno dei consiglieri nazionali eletti. In assenza del Presidente è il Vice-Presidente che ne fa le veci. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto. Il caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

12.13 La riunione del Consiglio Direttivo può svolgersi anche in più

luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire regolarmente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

12.14 In caso di dimissioni di uno o più consiglieri il Presidente od altro consigliere dovrà convocare tempestivamente l'Assemblea per la loro sostituzione; nelle more della convocazione il Consiglio Direttivo Nazionale funzionerà ugualmente nella sua composizione ridotta. In caso di dimissioni del Presidente assumerà la carica il Vice Presidente che convocherà un'Assemblea per il rinnovo delle cariche. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio Direttivo Nazionale si intenderà decaduto ed il consigliere più anagraficamente anziano dovrà tempestivamente convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.

12.15 La perdita della qualità di socio dell'O.T.O.D.I. a qualunque titolo comporta decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

12.16 E' esclusa ogni forma di retribuzione per le attività inerenti tutte le cariche sociali.

12.17 I Componenti del consiglio direttivo non devono aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, in relazione all'attività dell'Associazione.

Art. 13

Comitato Esecutivo

13.1 I membri del Comitato Esecutivo sono proposti e deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Essi hanno la funzione di rappresentare l'O.T.O.D.I. secondo quanto programmato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

13.2 I membri del Comitato Esecutivo rispondono direttamente al Consiglio Direttivo Nazionale.

13.3 Il Comitato Esecutivo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto e dura in carica due anni.

Art. 14

Comitato Scientifico

14.1 Il Comitato Scientifico cura la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica e in tale attività si attiene agli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale e ai criteri di valutazione della qualità.

14.2 Del Comitato Scientifico fanno parte un minimo di tre membri. I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo tra medici ortopedici e traumatologi esperti nelle materie oggetto

dell'attività dell'O.T.O.D.I..

14.3 Il Comitato Scientifico dura in carica due anni.

14.4 Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza dalla carica del membro del Comitato Scientifico unicamente per violazioni riguardanti il conflitto di interessi e l'obbligo di Autonomia e Indipendenza.

Art. 15

Conflitto di Interessi

15.1 I membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico devono segnalare ogni situazione di conflitto di interessi, originario o sopravvenuto, anche potenziale, rispetto all'Associazione, al suo scopo e ai suoi obblighi di Autonomia e Indipendenza, e di astenersi dalla assunzione della carica e dagli atti in conflitto fino alla determinazione dell'organo di appartenenza.

15.2 Essi hanno l'obbligo di dichiarare all'Associazione prima dell'assunzione della carica e del compimento delle attività implicate, siano esse preparatorie, istruttorie, deliberative o di gestione, la sussistenza o l'insorgenza della situazione di conflitto. La dichiarazione è effettuata mediante comunicazione scritta e/o fatta tempestivamente constare nei verbali degli organi deliberanti.

15.3 Sull'astensione decide, escluso il voto dell'astenuto, l'organo di appartenenza con atto motivato e senza possibilità di disporre o derogare in ordine alla autonomia dell'Associazione e alla indipendenza dei suoi Studi.

Art. 16

Qualità e indipendenza

16.1 L'Associazione vigila sulla qualità e indipendenza dei propri Studi e, a tal fine:

- con documento allegato all'atto di approvazione del bilancio annuale rende pubblici i finanziamenti percepiti;
- agli atti del congresso viene indicato quali dei relatori sono stati eventualmente proposti autonomamente da sponsor dell'evento;
- in occasione del congresso viene richiesto ai relatori di dichiarare eventuali conflitti di interessi e sulla partecipazione degli stessi al congresso delibera il comitato scientifico;
- in caso di predisposizione di Linee guida, l'Associazione richiede agli autori di esplicitare eventuali conflitti di interessi e sulla partecipazione degli stessi all'opera delibera il comitato scientifico.

16.2 La violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 15 e 16 del presente Statuto costituisce grave motivo che giustifica l'esclusione dell'associato che vi abbia dato luogo, ai sensi dell'art. 9bis del presente statuto.

Art. 17

Trasparenza

17.1 E' fatto obbligo all'Associazione di pubblicare nel proprio sito web i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi e gli incarichi retribuiti.

17.2 L'Associazione si doterà di idonee Riviste quali organi ufficiali della stessa in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.

Art. 18

REVISORE DEI CONTI

18.1 Sussistendo le condizioni di cui all'art. 31 del CTS o comunque qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea nominerà un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, da scegliersi tra soggetti dotati di comprovata capacità professionale.

18.2 Il revisore o la società di revisione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

18.3 La carica di revisore è incompatibile con qualunque altra carica associativa.

18.4 Il revisore controlla la gestione contabile dell'associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità, anche attraverso accertamenti in qualsivoglia momento della consistenza di cassa, riferisce all'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario con una relazione scritta sui risultati dell'esercizio annuale e sulla tenuta della contabilità e fa osservazioni in ordine al rendiconto e alla sua approvazione.

Art. 19

Organo di controllo

19.1 Sussistendo le condizioni di cui all'art. 30 del CTS o comunque qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea nominerà un organo di controllo, anche monocratico, che vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

19.2 L'organo di controllo svolgerà in ogni caso i compiti e le funzioni indicati nell'art. 30 del CTS e sarà composto da soggetti aventi i requisiti stabiliti dal medesimo art. 30 del CTS.

19.3 In particolare, all'organo di controllo potrà anche essere affidato l'esercizio della revisione legale dei conti. In questo caso, l'organo di controllo sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 20

Bilancio, scritture contabili, libri sociali

20.1 Il bilancio dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Congresso Nazionale.

20.2 Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.

20.3 In ogni caso trovano applicazione gli artt. 13, 14, 15 e 17 del CTS.

20.4 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e possono richiedere all'Organo Amministrativo di ottenerne copie ed estratti a proprie spese.

20.5 L'associazione è obbligata alla tenuta dei libri di cui al d.lgs. n. 117/2017, nonché alla tenuta degli altri libri imposti dalla legge.

Art. 21

Devoluzione del patrimonio

21.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri

enti del Terzo settore individuati con apposita delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

21.2 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

21.3 Per la richiesta ed il rilascio del parere, si applica la disciplina di cui all'art. 9 del CTS.

Art. 22

Effetti del riconoscimento

22.1 A seguito del perfezionamento della procedura di riconoscimento, per le obbligazioni assunte dall'associazione i terzi possono far valere i loro diritti solo ed esclusivamente sul patrimonio della medesima associazione.

Art. 23

Rinvio

23.1 Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

F.to MANCA MARIO

F.to DOTT.SSA ELENA PINTO NOTAIO

=====

La presente copia su supporto informatico, firmata digitalmente (rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge), è conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 82/2005.

Riccione, lì 20 ottobre 2020

F.to Dott.ssa Elena Pinto Notaio